Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 aprile 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 marzo 1954, n. 97.
Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:

ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata;

ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a quattro mesi;

ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 2.

Per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti la tassa di concessione governativa prevista dall'art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, è dovuta, per ciascun anno di validità della concessione, nella misura di lire 1000.

Per la concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze, la tassa di concessione governativa prevista dal succitato art. 8, è dovuta nella misura di lire 1000 per il primo giorno di validità e di lire 500 per ogni giorno di ulteriore validità.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 marzo 1954, n. 98.

Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonché delle famiglie del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo, è prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede, per tutta la durata della validità della legge medesima, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle indennità e rimborsi inerenti ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 marzo 1954, n. 99.

Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia — cui è affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli, ed al quale è conferito il grado 6° di gruppo *A* — è nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento fra coloro che, oltre a possedere i normali requisiti per la nomina in ruoli di personali statali, abbiano compiuto i 21 anni e non superato i 40 e siano provvisti quanto al titolo di studio di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 aprile 1954, n. 100.

Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuale di lire 15.000.000 da devolvere a favore delle Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, autorizzato con la legge 21 maggio 1951, n. 391, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, di 20 milioni di lire, per corrispondere un contributo di pari importo alla Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » in Milano.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui sopra si provvede, per l'esercizio finanziario 1952-53, con quota parte delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio stesso in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151, e, per l'esercizio finanziario 1953-54, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quest'ultimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. **101.**

Aumento da lire 400 milioni a lire 500 milioni del fondo di dotazione della « Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 400 milioni con legge 16 ottobre 1952, n. 1374, viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. **102.**

Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'importo massimo, al valore nominale, delle obbligazioni emesse dall'Istituto Mobiliare Italiano, unito a quello di ogni altro impegno dell'Ente, è elevato da quindici a venti volte l'importo del capitale sottoscritto e delle riserve. Agli effetti del relativo computo, dall'importo delle obbligazioni e di ogni altro impegno dell'Ente si detrae l'ammontare corrispondente a quello dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. **103.**

Soppressione della Commissione istituita con l'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Commissione istituita con l'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è soppressa.

Le attribuzioni, già di competenza di detta Commissione, sono affidate alla Commissione per la convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'art. 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, modificato con l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. **104.**

Estensione delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, s'intendono applicabili anche ai titolari di farmacie di diritto reale ai sensi degli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, e 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che abbiano perduto la sede farmaceutica a seguito di eventi bellici e che non abbiano ancora ripreso la loro attività nel territorio della Repubblica, con assegnazione diretta di farmacie attualmente vacanti o che si rendano tali in seguito a revisione delle piante organiche.

Art. 2.

Per ottenere l'assegnazione della farmacia ai sensi del precedente articolo, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola dei documenti atti a comprovare l'originario loro diritto e la causale della perdita di questo.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 108 e 112, primo e secondo comma, del testo unico predetto, nonchè negli articoli 110 e 115 del testo unico medesimo ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. 105.

Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle pensioni straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti:

decreto legislativo 1° febbraio 1948, n. 68, a favore della vedova dell'onorevole Bruno Buozzi, signora Caterina Caggianesi ed a favore della vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis;

decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 680, a favore della vedova del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi;

legge 17 gennaio 1949, n. 17, a favore della vedova dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;

legge 1° dicembre 1949, n. 897, a favore della vedova del tenente colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.

Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con tutti gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 800.000 annue, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 aprile 1954, n. 106.

Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche, in carica al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1953.

Determinazione del contingente del personale salariato temporaneo della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il periodo 1° marzo 1952-30 giugno 1952.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 3 e 43 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuto che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ha necessità di mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1951-1952, n. 100 salariati temporanei, n. 22 dei quali si prevede verranno inquadrati tra il personale impiegatizio non di ruolo ai termini dell'art. 21 della citata legge 1952, n. 67;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il contingente del personale salariato temporaneo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il periodo 1° marzo 1952-30 giugno 1952, è determinato in complessive n. 100 unità, di cui il 25 % che può essere classificato nella prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
PANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1954
Registro n. 8 Ufficio riscontro poste, foglio n. 377. — FAGGIANI

(1936)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1953.

Determinazione del contingente del personale salariato temporaneo della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1952-1953.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuto che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ha necessità di mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1952-1953, n. 100 salariati temporanei, n. 22 dei quali si prevede verranno inquadrati tra il personale impiegatizio non di ruolo ai termini dell'art. 21 della citata legge 1952, n. 67;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il contingente del personale salariato temporaneo della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1952-1953, è determinato in complessive n. 100 unità, di cui il 25 % che può essere classificato nella prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
PANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1954
Registro n. 10 Ufficio riscontro poste, foglio n. 164. — FAGGIANI

(1937)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1953.

Determinazione del contingente del personale salariato temporaneo della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1953-1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuto che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ha necessità di mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1953-1954, n. 100 salariati temporanei, n. 22 dei quali si prevede verranno inquadrati tra il personale impiegatizio non di ruolo ai termini dell'art. 21 della citata legge 1952, n. 67;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il contingente del personale salariato temporaneo della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1953-1954, è determinato in complessive n. 100 unità, di cui il 25 % che può essere classificato nella prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
PANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1954
Registro n. 8 Ufficio riscontro poste, foglio n. 378. — FAGGIANI

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1954.

Approvazione delle tabelle di equiparazione delle categorie di personale della Compagnia internazionale delle carrozze con letti a quelle previste dalla legge, ai fini dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9, 10 e 12 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 42 del regolamento relativo all'assunzione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G.31.Z/47884 in data 13 febbraio 1954, con la quale viene proposto che alla Compagnia internazionale delle carrozze letti sia riconosciuta, agli effetti delle menzionate disposizioni di legge, la qualità di azienda di trasporto in concessione su ferrovia e siano approvate le tabelle di equiparazione delle categorie di per-

sonale della Compagnia a quelle previste dalla ripetuta legge, onde rendere applicabili, nei confronti della medesima, le particolari norme, di cui al sopracitato art. 12, riguardanti il personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e delle aziende di trasporto in concessione;

Decreta:

1. — Agli effetti delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, la Compagnia internazionale delle carrozze letti è da considerarsi come azienda di trasporto in concessione su ferrovia.

2. — Sono approvate le sottoindicate unite tabelle di equiparazione delle categorie di personale della prefata Compagnia con quelle previste dalle sopracitate norme di legge:

tabella allegato 1, comprendente tutte le categorie di personale della Compagnia: impiegati, subalterni ed operai;

tabella allegato 2, comprendente le categorie di personale addetto ai servizi attivi della Compagnia, per le quali è esclusa l'ammissione di invalidi, ai sensi dell'art. 12 della legge;

tabella allegato 3, comprendente le altre categorie di personale dei servizi attivi, per le quali è previsto, dal secondo comma dello stesso art. 12, l'impiego di invalidi.

Roma, addì 16 febbraio 1954

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

TABELLA ALLEGATO 1

Qualifiche del personale in servizio presso la Compagnia internazionale delle carrozze con letti

CATEGORIE IMPIEGATIZIE

Qualifiche	Corrispondenza
Grado 1°:	Corrispondente al gruppo *A*
Ispettore principale	
Grado 2°:	Id.
Ispettore	
Capo officina	
Capo ufficio principale	
Capo di agenzia principale	
Grado 3°:	Id.
Sotto ispettore	
Sotto capo officina	
Capo ufficio	
Capo agenzia	
Sotto capo agenzia principale	
Grado 4°:	Corrispondente al gruppo *B*
Controllore principale	
Capo tecnico principale	
Magazziniere capo	
Sotto capo ufficio	
Cassiere contabile	
Sotto capo agenzia	
Incaricato di agenzia	
Grado 5°:	Id.
Controllore	
Capo tecnico	
Magazziniere	
Segretario	
Applicato principale	
Contabile principale	
Impiegato principale	
Impiegato di agenzia	
Cassiere	
Cassiere contabile d'officina	
Grado 6°:	Corrispondente al gruppo *C* e d'ordine
Aiuto controllore	
Capo treno	
Vice magazziniere	
1° Applicato	
1° Contabile	
Marcatempo	
Segretaria	
Grado 7°:	Id.
Allievo controllore	
Applicato	
Contabile	
Telefonista	
Commessa principale	
Stenodattilografa	
Grado 8°:	Id.
Commesso	
Commessa	
Interprete	
1ª Dattilografa	
Grado 9°:	Id.
Dattilografa	
Telefonista (donna)	
Archivista (donna)	
Grado 9°:	Corrispondente al personale subalterno
Uscieri	
Fattorini (minori)	
Fattorini (21 anni)	

CATEGORIE OPERAIE

a) *Personale viaggiante*:
- Conduttori
- Capo ricevitori
- Cuochi
- Camerieri
- Aiuto cuochi
- Dispensieri
- Aiutanti cucina
- Bagaglieri
- Convoglieri
- Consegnatari
- Distributori

b) *Personale addetto alle stazioni e ai parchi ferroviari*:
- Aiuto magazziniere (rifornimento carrozze)
- Capo squadra pulitori (delle carrozze)
- Pulitori (consegnatari delle carrozze letti e ristorante ai capilinea)
- Manovali (rifornimento carrozze)
- Capo squadra visitatori-riparatori
- Visitatori-riparatori (verificatori delle carrozze)

c) *Personale delle agenzie*:
- Uomini di fatica

d) *Personale addetto alle officine*:
- Capo squadra operai
- Operai specializzati
- Operai qualificati
- Manovali specializzati
- Manovali comuni
- Operai non apprendisti (18-20 anni)
- Apprendisti
- Manovali e custodi
- Capo squadra operaie
- Operaie comuni (2ª categoria)
- Operaie comuni (3ª categoria)

e) *Personale laboratorio pasticceria*:
- Capo pasticciere
- 2° Pasticciere
- Pasticciere
- Aiutante

Roma, addì 16 febbraio 1954

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

TABELLA ALLEGATO 2

Categorie del personale C.I.C.L. equiparabili a quelle dei servizi attivi delle aziende di trasporto in concessione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 375/1950, ed escluse dall'assunzione obbligatoria di invalidi di guerra.

1. — *Personale addetto al servizio movimento*, agli ispettorati, alle sezioni, ai posti di controllo, di rifornimento e di pulizia delle carrozze, i cui compiti si svolgono in tutto o in gran parte sui piazzali ferroviari, alla partenza e all'arrivo delle carrozze: assimilabile al personale di stazione:

Ispettori principali
Ispettori
Sotto ispettori
Controllori principali
Magazzinieri capo
Controllori
Magazziniere
Aiuto controllori
Vice magazzinieri
Allievi controllori
Aiuto magazzinieri

2. — *Personale addetto ai parchi ferroviari* ed alle verifiche alle carrozze in sosta o in movimento sui binari di corsa:

Capi squadra visitatori-riparatori
Visitatori-riparatori (verificatori delle carrozze)
Capi squadra pulitori (delle carrozze)
Pulitori (consegnatari delle carrozze letti e ristorante ai capilinea)

3. — *Personale addetto alle officine*:

Capi officina
Sotto capi officina
Capi tecnici principali
Capi tecnici
Capi squadra operai
Capi squadra operaie
Operai specializzati

4. — *Personale viaggiante*:

Capi treno
Conduttori
Bagaglieri
Convoglieri
Camerieri-ricevitori
Camerieri
Dispensieri
Cuochi
Aiuto cuochi
Aiutante di cucina
Consegnatari addetti ai servizi ristoro
Distributori addetti ai servizi ristoro

Roma, addì 16 febbraio 1954

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

TABELLA ALLEGATO 3

Categorie del personale C.I.C.L. equiparabili a quelle dei servizi attivi delle aziende di trasporto in concessione e soggette all'impiego di invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, della legge n. 375/1950.

Categorie della C.I.C.L.	*Categorie di equiparazione*
Manovali di stazione	Manovali (da impiegarsi in mansioni di custodi, fattorini, guardacancelli, chiamatori, ecc.).
Manovali specializzati delle officine	Id.
Manovali comuni delle officine	
Guardiani delle officine	
Operai qualificati delle officine	Operai ed aiutanti operai
Operai non apprendisti delle officine	
Apprendisti delle officine	
Operaie 2ª	
Operaie 3ª	

Roma, addì 16 febbraio 1954

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Frosinone n. 5501 in data 18 febbraio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avv. Gualtieri Bernardino, trasferito ad altra sede, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento, con il sig. Secchi Costantino, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Frosinone;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Gualtieri Bernardino è sostituito con il signor Secchi Costantino, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1863)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 2843 in data 9 febbraio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Regoli Tolmino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto deceduto, con il dott. Cavallero Silvio, funzionario del medesimo Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Regoli Tolmino è sostituito con il dott. Cavallero Silvio, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Decreti di esproprio (*Errata-corrige*)

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - SEZIONE SPECIALE RIFORMA FONDIARIA

Decreto		Ditta	Pag.	Riferimenti				Errata	Corrige
Data	N.		n.	Col.	Allegati	Corpo	Riga	(Compresa la stampa illeggibile)	(Comprese le omissioni)
Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 10 del 14 gennaio 1953									
29-11-1952	3065	Aresu dott. Mansueto fu Francesco	10		1	1°	8	Reddito dominicale L. 145,75	Reddito dominicale L. 453,75
Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 19 del 24 gennaio 1953									
28-12-1952	4161	Soc. An. Compagnie des forges et acieries de la Marine et d'Homecourt con sede a S. Chamond (Loire)	28		1	1°	9	n. del fgl. di mappa 8	28
»	4161	Id. id.	28		1	1°	10	» 8	28
»	4161	Id. id.	28		1	1°	11	» 8	28
»	4161	Id. id.	28		1	1°	12	» 8	28
»	4161	Id. id.	28		1	1°	13	» 8	28
»	4161	Id. id.	28		1	1°	14	» 8	28
28-12-1952	4162	Soc. An. Compagnie des forges et acieries de la Marine et d'Homecourt con sede in S. Chamond (Loire)	32		1	8°	1	n. di mappa 10	5
28-12-1952	4163	Impresa Agricola Cardile	34		1	2°	1	n. di mappa 19	29
»	4163	Id. id.	36		1	5°	2	superficie 4.79.25	4.79.15
»	4163	Id. id.	37		2	1°	2	reddito dom. illegg.	2.947,67
»	4163	Id. id.	37		2	1°	3	Id. id.	241,60
»	4163	Id. id.	37		2	1°	4	Id. id.	782,56
»	4163	Id. id.	37		2	Totale 1° corpo	5	Id. id.	3.971,83

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro novennale 5 % (1960)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1960) n. 97 del capitale nominale di L. 100.000, intestato a Petrucci Aurelio fu Elia, minore sotto la tutela di Zava Maria fu Angelo, dom. a Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1907)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,83
1 dollaro canadese	»	632,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Autorizzazioni a variare i periodi di svolgimento di alcune manifestazioni fieristiche

Con lettera del 30 marzo 1954, n. 290450, è stato autorizzato lo spostamento del periodo di svolgimento della « V Fiera del vino », che avrà luogo, pertanto, ad Asti dal 1° al 16 maggio 1954, anzichè dal 1° al 15 maggio del medesimo anno.

Con lettera del 20 aprile 1954, n. 290538, è stato autorizzato lo spostamento del periodo di svolgimento della « V Mostra internazionale di materiale specialistico e medico-chirurgico », che avrà luogo, pertanto, a Venezia dal 13 al 20 settembre 1954, anzichè dal 20 al 26 settembre del medesimo anno.

Con lettera del 12 aprile 1954, n. 290582, è stato autorizzato lo spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra del giardino », che avrà luogo, pertanto, a Torino dal 22 maggio al 20 giugno 1954, anzichè dal 22 maggio al 13 giugno del medesimo anno.

Con lettera del 20 aprile 1954, n. 290510, è stato autorizzato lo spostamento del periodo di svolgimento della « IX Mostra nazionale laniera e della ceramica », del « II Salone internazionale delle materie prime, macchinari e forni per ceramica » e della « I Mostra nazionale dell'argenteria e della orificeria », che avranno luogo, pertanto, a Vicenza dal 4 al 19 settembre 1954, anzichè dal 1° al 15 settembre del medesimo anno.

(1944)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di lavoro di Boccheggiano (Grosseto), con sede in Boccheggiano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1954, la Società cooperativa di lavoro di Boccheggiano, con sede in Boccheggiano, costituita con atto in data 22 aprile 1945, per notaio Bernardino Cartoni, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1875)

Scioglimento di ufficio della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Amba Alagi », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1954, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Amba Alagi », con sede in Roma, costituita con rogito in data 4 dicembre 1937 del dott. Olinto de Vita, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(1876)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di variante al piano di ricostruzione di Potenza relativo alla sistemazione della zona di ampliamento del rione Libertà ed all'aggiornamento delle annesse norme edilizie.

Con decreto Ministeriale 15 aprile 1954, n. 4044, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con uno stralcio, il progetto di variante al piano di ricostruzione di Potenza relativo alla sistemazione della zona di ampliamento del rione Libertà, vistato in una planimetria in scala 1:500 e una in scala 1:1000; e sono state rese esecutorie, con alcune modifiche le annesse norme edilizie aggiornate, anche esse vistate.

Per l'esecuzione del progetto è stato assegnato lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato con decreto Ministeriale 20 settembre 1950.

(1902)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un componente il Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del Capo del disciolto Ispettorato del credito in data 9 aprile 1938, col quale l'avv. Vincenzo Jannì veniva nominato componente il Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Jannì è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di un nuovo componente il Comitato di sorveglianza:

Dispone:

Il dott. Giovanni Vancheri fu Arcangelo è nominato componente il Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(1921)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 31 marzo 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 10 luglio 1953, relativo alla nomina del dott. Giuseppe Di Gregorio a commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che il dott. Di Gregorio ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Bizzini è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dottor Giuseppe Di Gregorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(1923)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato dalla Corte dei conti il 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Venezia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Poggi dott. Enrico, presidente effettivo di detta Commissione, il quale è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Groppa Nicola, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, è nominato presidente effettivo della Commissione medesima, in sostituzione del dott. Poggi Enrico.

Al posto di presidente supplente, resosi così vacante, è nominato il dott. Scandellari Mario, presidente di sezione presso detta Corte.

Roma, addì 27 febbraio 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1954
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 336. — OLIVA

(1947)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a undici posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè la legge di ratifica 2 marzo 1953, n. 429;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1953, n. 66355/12106.2.19.23;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di vice-segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale, di cui alla tabella *A* del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, fra i laureati in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime (sezione armamento), ovvero in scienze coloniali.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dall'ammissione al concorso, con decreto non motivato e insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 1ª entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione da cui risulti in quale delle lingue estere indicate nell'art. 9 del presente bando il candidato intenda sostenere la prova;

f) dichiarazione dalla quale risulti se l'aspirante abbia partecipato a precedenti concorsi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella quale siano indicati, nell'ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Titolo di studio, di cui al precedente art. 1, e cioè:

a) laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime (sezione armamento), ovvero in scienze coloniali;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami universitari da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100 dall'Università presso la quale gli esami sono stati sostenuti.

E' data facoltà, di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università presso la quale il diploma è stato conseguito.

2. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

II) Tale limite di età è poi elevato ad anni 45:

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180);

e) per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); per i mutilati ed invalidi in conseguenza di azioni di carattere politico di elementi slavi avvenute nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i congiunti delle vittime di tali azioni (legge 23 marzo 1952, n. 207);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio o per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

III) Il limite di età di anni 35 è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, la elevazione di cui alla lettera a) del punto III) si cumula con quella di cui alla lettera b) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate legge razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

3. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

4. — Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. — Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. — Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del terrorismo politico nelle colonie, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali di salute risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. — Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e da L. 200 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora compiuto gli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 2, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

9. — Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 100 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono dispensati dal produrre la fotografia autenticata gli aspiranti che siano in possesso di libretto ferroviario personale — concessione speciale C — per dipendenti dello Stato, circostanza che, ove ricorra, dovrà essere esplicitamente menzionata nella domanda con l'indicazione del numero e della data di rilascio del libretto stesso.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

10. — I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. — I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa gli interessati dovranno produrre, prima della prova orale, ove siano ammessi a sostenerla a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie, i mutilati ed invalidi per servizio e i mutilati e invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 dell'Amministrazione competente;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra o lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie, o dei caduti per servizio o delle vittime da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie, o dei mutilati ed invalidi per servizio o dei mutilati ed invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie, o dei caduti per servizio o delle vittime da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

In aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo i candidati hanno facoltà di produrre, prima della prova orale, ogni altro eventuale documento attestante titolo preferenziale agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva o che, senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, possono esibire a corredo della domanda di ammissione al concorso ed entro il termine di giorni sessanta stabilito dal precedente art. 2, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la inscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. I documenti prodotti in carta libera dovranno altresì, essere accompagnati dal sopracitato attestato di povertà.

Art. 6

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 3 circa il requisito dell'età.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni.

Per la partecipazione al presente concorso deve in ogni caso essere prodotta tutta la documentazione richiesta.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato — importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso, salvo quanto disposto nel n. 8 del precedente art. 3.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata contenente l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti, dei locali e dell'ora in cui essi si svolgeranno.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinunzia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) economia politica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) diritto civile e commerciale;
c) elementi di diritto penale — la legge penale: codice e leggi complementari — la legge penale nel tempo e nello spazio.

Il reato in generale: Delitti e contravvenzioni Dolo e colpa.
Le pene: nozioni di pena — pene principali ed accessorie — misure amministrative di sicurezza.
I delitti contro la pubblica amministrazione: Delitti contro il patrimonio mediante frode;
d) scienza delle finanze;
e) statistica metodologica;
f) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che decorreranno non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori a vice segretario del ruolo dell'Amministrazione centrale verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *A*, del ruolo predetto, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza giustificato motivo — da ritenersi tale a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — non assuma servizio nel termine stabilito.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:
a) di un consigliere di Stato, presidente;
b) di un magistrato dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore al 5°;
c) di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al 6°;
d) di due funzionari di gruppo *A*, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°;
e) di un professore ordinario o libero docente insegnante economia politica in una Università della Repubblica.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al precedente art. 9.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9° del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1954

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1954
Registro n. 7 Lavoro e previdenza, foglio n. 344

(1930)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso a tre posti di vice-segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia d'arte drammatica, riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1951, con il quale venne bandito un concorso per esame a tre posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia d'arte drammatica, riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1952, con il quale venne prorogato il termine di ammissione al concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia d'arte drammatica, riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato:

Lepore Nicola: media delle prove scritte espresse in decimi 7,66; voto della prova orale 7,50; voto complessivo 15,16.

Art. 2.

Il seguente canditato è dichiarato vincitore del concorso predetto:

Lepore Nicola punti 15,16 su 20

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1954

Il Ministro: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1954
Registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 108. — D'ELIA

(1912)

Graduatoria del concorso a sei posti di vice-segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1951, con il quale venne indetto un concorso a sei posti di vice-segretario delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia d'arte drammatica;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1952, con il quale venne prorogato il termine di ammissione al concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a sei posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia d'arte drammatica

Lepore Nicola. media delle prove scritte espressa in decimi 7,50; voto della prova orale 7,20; voto complessivo 14,70;

Pagani Mario: media delle prove scritte espressa in decimi 7; voto della prova orale 7,20; voto complessivo 14,20;
Niosi Tindari Salvatore: media delle prove scritte espressa in decimi 8,16; voto della prova orale 6; voto complessivo 14,16.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto nell'ordine appresso indicato:

1. Lepore Nicola punti 14,70 su 20
2. Pagani Mario » 14,20 »
3. Niosi Tindari Salvatore » 14,16 »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1954

Il Ministro: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1954
Registro n. 6 *Pubblica istruzione, foglio n.* 107. — D'ELIA

(1911)

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*Omissis*);

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai sette posti vacanti di veterinario condotto al 30 novembre 1951

1. Trotta dott. Salvatore di Vincenzo punti 52,01 su 100
2. Racioppi dott. Senatro fu Rocco » 50,84 »
3. Ambrosino dott. Francesco di Raffaele » 50,52 »
4. Izzo dott. Enrico di Tommaso » 50,02 »
5. De Cicco dott. Carminantonio fu Felice » 50 — »
6. Lus dott. Giuseppe fu Giacomo » 49,62 »
7. Capone dott. Mario fu Edoardo » 49,54 »
8. Santoro dott. Giovanni fu Domenico » 49,47 »
9. Carbone dott. Liberato di Nicola » 49,17 »
10. Morrison dott. Guj fu Giovanni » 48,38 »
11. Lo Conte dott. Francesco di Liberatore » 48,01 »
12. Tarone dott. Vincenzo di Rocco » 47,52 »
13. Lombardi dott. Giuseppe di Clemente » 47,44 »
14. Rocino dott. Italo di Alfonso » 47,14 »
15. Monda dott. Mario di Giuseppe » 46,97 »
16. D'Apice dott. Elio fu Michele » 46,94 »
17. Rinaldi dott. Enrico fu Erminio » 46,79 »
18. Strianese dott. Vincenzo di Giuseppe » 46,74 »
19. Tanga dott. Gaetano di Carmine » 46,68 »
20. Sgrillo dott. Emilio di Pasquale » 46,67 »
21. Renzo dott. Felice di Michele » 46,32 »
22. De Nisco dott. Biase di Luigi » 45,50 »
23. Caprio dott. Romolo di Michele » 44,55 »
24. Giordano dott. Francesco di Antonio » 43,79 »
25. Binosi dott. Ulisse di Aldo » 43,56 »
26. Galiero dott. Valentino di Vincenzo » 43,50 »
27. Trione dott. Eustachio di Eugenio » 42,87 »
28. D'Allocco dott. Michele di Raffaele » 42,69 »
29. Vitiello dott. Americo di Savino » 42,67 »
30. Iula dott. Sabino di Rocco » 41,66 »
31. Santalucia dott. Riccardo fu Beniamino » 41,48 »
32. Alvino dott. Angelo di Gennaro » 41,25 »
33. Petroni dott. Pietro di Francesco » 41,06 »
34. Sarno dott. Salvatore di Michele » 40,39 »
35. Palomba dott. Salvatore di Enrico » 40,08 »
36. Vico dott. Giuseppe fu Luigi » 39,96 »
37. Iovane dott. Rezieri fu Antonio » 39,48 »
38. Narciso dott. Giuseppe di Rocco » 39,38 »
39. Cignarella dott. Vincenzo di Michele » 39,30 »
40. Ottaviani dott. Ugo di Marco » 39,08 »
41. De Filippis dott. Giuseppe di Leonardo . . . . » 38,34 »
42. Bianchi dott. Filiberto di Vitantonio punti 37,69 su 100
43. D'Elia dott. Giacomo di Bonaventura » 37,46 »
44. De Luisa dott. Francesco di Gennaro » 37,24 »
45. Carrafiello dott. Michele di Carmine » 37,01 »
46. Iorio dott. Arturo di Gaudioso » 36,66 »
47. Nardovino dott. Giovanni di Nicola » 36,31 »
48. Verdini dott. Paolo di Angelo » 35,83 »
49. Marra dott. Silvestro di Domenico » 35,66 »
50. Abate dott. Giuseppe fu Sebastiano » 35,12 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 31 marzo 1954

Il prefetto: PANDOZY

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*Omissis*);

Decreta:

I sotto elencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso a sette posti vacanti al 30 novembre 1951, per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Trotta dott. Salvatore di Vincenzo: consorzio Montoro Inferiore e Superiore;
2) Racioppi dott. Senatro fu Rocco: consorzio Zungoli-Villanova del Battista;
3) Ambrosino dott. Francesco di Raffaele: condotta di Volturara Irpina;
4) Izzo dott. Enrico di Tommaso consorzio Lauro-Marzano Quindici-Domicella-Pago-Taurano;
5) De Cicco dott. Carminantonio fu Felice: consorzio Calabritto-Senerchia;
6) Lus dott. Giuseppe fu Giacomo: consorzio Montemarano-Castelvetere;
7) Capone dott. Mario fu Edoardo: consorzio Montefusco-Santa Paolina-Torrioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 31 marzo 1954

Il prefetto: PANDOZY

(1833)

PREFETTURA DI MODENA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 40556 in data 3 novembre 1953, relativo all'approvazione della graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1951;
Visto il proprio decreto n. 40570 in data 3 novembre 1953, relativo alla dichiarazione delle vincitrici del concorso predetto;
Ritenuto che per le rinunzie al posto presentate dalle ostetriche Borelli Adele e Serrai Iolanda, occorre procedere, a norma di legge alla copertura dei posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria, nonchè delle preferenze indicate dalle stesse candidate;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle condotte ostetriche vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1951 sono assegnate le seguenti ostetriche:
sede di Bomporto (2ª condotta, frazione Solara): Papi Roma di Armando;
sede di Zocca (condotta unica): Martini Irma fu Giuseppe

Modena, addì 25 marzo 1954

Il prefetto: BRACALI

(1934)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 40321 del 19 dicembre 1953, con il quale è stato approvato la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 28230 del 1° febbraio 1953;

Visto il proprio decreto n. 40302 del 19 dicembre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito delle rinuncie della signora Piccioni Tommasa e della signorina Mascellini Dosolina si è resa vacante la prima condotta ostetrica di Pollenza;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Miconi Derna è dichiarata vincitrice della prima condotta ostetrica di Pollenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 aprile 1954

Il prefetto: STELLA

(1914)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Messina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 1318 Div. san., del 9 febbraio 1953, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Messina;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con i decreti dell'A.C.I.S. n. 340.3.10917, del 18 agosto 1953, e n. 340.3.12929, dell'11 dicembre 1953;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 75 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti al concorso di cui in premessa:

1. Fichera dott. Antonino punti 130,75
2. Meduri dott. Pasquale » 124,65

Messina, addì 31 marzo 1954

Il prefetto: TORRISI

(1888)

PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1953, n. 17077, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1950;

Considerato che, a seguito della rinunzia, o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcuni candidati nominati, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 17077 in premessa specificato, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate, i seguenti candidati:

1) Da Vela dott. Vinicio: condotta di Arcidosso (II);
2) Barbafiera dott. Giorgio: condotta di Montemassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 3 aprile 1954

Il prefetto: RUSSO

(1910)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.